

Sentenza: 25 gennaio 2022, n. 61

Materia: Elezioni – Attribuzione del premio di maggioranza

Parametri invocati: artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 103, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

Oggetto: art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie).

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie).

Estensore nota: Paola Garro

Sintesi:

Con la sentenza in esame, la Corte dichiara illegittima la norma della Regione Sicilia che interviene sulla disciplina che regola l'attribuzione del premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei comuni siciliani con popolazione superiore a 15.000 abitanti, prevista all'art. 4, comma 6, della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale). Secondo tale disciplina, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi. Per il censurato art. 3 della legge siciliana n. 6 del 2020, che si qualifica espressamente, fin dalla rubrica, come norma di interpretazione autentica, il citato art. 4, comma 6, della legge regionale n. 35 del 1997 *si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi.*

Per il giudice *a quo* la disposizione censurata violerebbe il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione poiché, lungi dal dettare l'interpretazione autentica della disposizione regionale relativa alle modalità di calcolo del premio di maggioranza, avrebbe assegnato a quest'ultima un significato non rientrante tra le possibili varianti di senso del testo normativo. Infatti sulla base del semplice calcolo matematico, si otterrebbe un risultato che non tiene in nessun conto del dato letterale della norma asseritamente interpretata. Essendo attualmente 24 i componenti dei consigli nei Comuni in esame, il 60 per cento dei seggi equivale a 14,4, e l'arrotondamento per difetto, poiché il decimale è inferiore a 50 centesimi, comporterebbe l'assegnazione alle liste collegate al sindaco eletto di 14 consiglieri, pari al 58,33 per cento: dunque, di un numero di seggi inferiore al 60 per cento, in evidente contrasto con il dato testuale previsto dall'art. 4, comma 6, della l.r. n. 35 del 1997.

La Corte accoglie il ricorso sostenendo che la norma, per qualificarsi correttamente come interpretativa, dovrebbe esprimere un significato tra quelli riconducibili alla norma interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge ed invece ne indica uno estraneo alle variabili di senso riconducibili al testo. Il dato testuale, infatti, impone di assegnare alla coalizione vincente almeno il 60 per cento dei seggi, con conseguente necessità, in caso di quoziente frazionario, di arrotondamento all'unità superiore, anche nel caso di decimale inferiore a 50 centesimi dal momento che il 60 per cento dei seggi costituisce nella fattispecie non il limite massimo bensì quello

minimo dei seggi spettanti alla coalizione vincente, previsto dal legislatore per garantire la governabilità dell'ente. Se si effettuasse l'arrotondamento del quoziente frazionario per difetto, come sostiene la norma asseritamente di interpretazione autentica, nei consigli dei Comuni in esame che sono composti da 24 seggi si assegnerebbero alla lista vincente 14 seggi, cifra questa che corrisponderebbe ad una percentuale pari al 58,33% dei seggi che è evidentemente inferiore al 60 per cento, con conseguente violazione del disposto normativo. L'utilizzo del termine *almeno* è espressione della volontà legislativa di assicurare la percentuale di seggi stabilita dalla norma, volontà questa, sostenuta in maniera ancora più stringente dalla previsione secondo la quale alla lista o al gruppo di liste (collegate al sindaco eletto) che già non l'abbia conseguito, il 60 per cento dei seggi venga assegnato «*comunque*».